



Comune di Rosà
PROVINCIA DI VICENZA

ALLEGATO A)

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E REALIZZAZIONE DI UNA GRADUATORIA PERMANENTE –

Il Comune di Rosà, indice il presente bando per l'assegnazione di alloggi per anziani di proprietà comunale in Piazza S. Marco a Rosà (VI). Gli alloggi privi di barriere architettoniche, con attestazione di classe energetica "B", sono destinati a persone autosufficienti o adeguatamente assistiti.

Gli alloggi da assegnare sono gli appartenenti del complesso condominiale sito in Piazza S. Marco a Rosà (VI).

Gli alloggi vengono forniti con arredamento, rimangono a carico degli assegnatari gli allacciamenti alle reti per l'energia elettrica, acqua potabile e gas.

Saranno a carico degli assegnatari le spese relative agli allacciamenti a tutte le utenze, ai consumi di luce, acqua, gas, telefono, nettezza urbana, nonché la manutenzione ordinaria e la quota spese condominiali relativa all'alloggio assegnato.

L'assegnatario sarà tenuto a versare al Comune una cauzione pari a tre mensilità del canone di concessione.

La prima graduatoria verrà realizzata in base alle domande raccolte entro il 30 Giugno 2023 alle ore 12.00.

Successivamente alla data del 30 Giugno 2023 sarà possibile per i cittadini in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno. Nel momento che si renderanno disponibili in futuro alloggi presso il complesso condominiale di Piazza San Marco verrà comunicato tramite raccomandata alle persone in graduatoria o che hanno presentato domanda successivamente e verrà fissato un termine di 30 giorni dall'invio delle raccomandate per comunicare all'Ufficio Servizi Sociali variazioni dei requisiti e informazioni per l'aggiornamento del punteggio.

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

I richiedenti **devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:**

- a) residenza anagrafica nel Comune di Rosà da almeno cinque anni, alla data di

presentazione della domanda;

- b)** essere cittadini italiani, cittadini comunitari o cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti previsti dal D.Leg.vo n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- c)** aver superato il 65° anno di età al momento della presentazione della domanda. Nel caso di cui il nucleo familiare sia costituito da due persone (numero massimo ammesso – tranne che per i Bicamere per i quali è prevista la presenza di un'assistente familiare 24/24) è sufficiente che uno dei componenti il nucleo stesso (purchè richiedente) abbia superato il suddetto limite di età, semprechè la convivenza con il ricorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando di concorso; Possono partecipare al bando anche persone che, pur non avendo raggiunto l'età sopra indicata (comunque superiore ai 60 anni e portatore di handicap – affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa), in base alla valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali e all'approvazione da parte della Giunta Comunale, necessitino di alloggio adeguato al fine di realizzare un progetto di autonomia e/o assistenza;
- d)** autosufficienza documentata da idonea certificazione medica (autosufficienza ed esenzione dal bisogno di assistenza continuativa medico o infermieristica, certificate dal medico di base), in caso di non autosufficienza, l'altro coniuge convivente dovrà farsi carico di prestare la dovuta assistenza alla persona non autosufficiente; in caso di persona sola non autosufficiente dovrà essere organizzata adeguata assistenza da parte dei familiari tenuti agli alimenti, utilizzando adeguata assistenza anche privata. In assenza di parenti tenuti agli alimenti e nel caso in cui l'assistenza debba essere garantita dai servizi comunali e la stessa risultasse più onerosa rispetto ad un eventuale integrazione retta in Casa di Riposo, si dovrà procedere a presentazione della domanda di accoglienza in struttura protetta.
- e)** non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parti di essi che non siano stati dichiarati inagibili con specifico provvedimento, per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato/i in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- f)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al

risarcimento del danno;

g) non occupare senza titolo un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

h) I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di concessione.

ART. 2 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria è determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda dei seguenti punteggi, in relazione alle situazioni dichiarate e dimostrate dal richiedente:

| CRITERI | PUNTI |
|--|---|
| Situazione reddituale con indice ISEE riferito ad un nucleo familiare richiedente l'alloggio: - €.7.500,00 a €.9.000,00; - €. 9.001,00 a €.12.000,00 - €.12.001,00 a €.15.000,00 - oltre €.15.000,00 | da 1 a 4 punti 4 punti 3 punti 2 punti 1 punti |
| 3. Assenza di parenti viventi di 1° e 2° grado | 4 punti |
| 4. Abitanti da soli (assenza di parenti di 1 ^a e 2 ^a grado residenti nel Comune) | 3 punti |
| 5. Presenza nel nucleo familiare di una persona portatrice di handicap, certificata dagli organi competenti (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3, riconosciuta ai sensi della vigente normativa) | 5 punti |
| 6. Anzianità di presentazione domanda (continuativa negli anni precedenti la data del presente bando) alloggi E.r.p. Comunale | punti 0.5 per anno max 5 punti |
| 7. Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a: 8.) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. | Max 5 punti 5 punti |

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1035 e successive modificazioni e integrazioni: | 2 punti |
| 8.1) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità | 1 punti |
| 8.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità | 2 punti |
| 8.3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio | |
| la condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale; | |
| 9. Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a: | Max 5 punti |
| 9.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri: | |
| 9.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 | 1 punti |
| 9.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 | 2 punti |
| 9.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni | 2 punti |
| 9.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno | 5 punti |
| Le condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili. | |
| 10. Numero di anni di residenza nel Comune di Rosà | punti 1 per ogni anno – max 20 punti |
| 11. richiedente che abita già in alloggio assegnato a titolo precario dal Comune per emergenza abitativa o per situazione socio-economica disagiata | 5 punti |

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, corredata dagli eventuali documenti obbligatori (certificati medici, sanitari, ecc.) dovrà essere redatta su apposito stampato da ritirarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali – il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Le domande dovranno pervenire, all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura ordinari

In caso di spedizione postale, è necessario allegare alla domanda la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità. Nella domanda vanno indicati un recapito telefonico e un recapito postale se diverso dal luogo di residenza.

Le domande raccolte entro la data del 30 Giugno 2023 alle ore 12.00 concorreranno alla stesura della prima graduatoria.

Successivamente alla data 30 Giugno 2023 sarà possibile per i cittadini in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno. Nel momento che si renderanno disponibili in futuro alloggi presso il complesso condominiale di Piazza San Marco verrà comunicato tramite raccomandata alle persone in graduatoria e verrà dato tempo 15 giorni per comunicare all'Ufficio Servizi Sociali variazioni dei requisiti e informazioni per l'aggiornamento del punteggio

ART. 4 – DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti devono comprovare la situazione reddituale del proprio nucleo familiare nonché dichiarare stati, fatti e qualità personali a loro diretta conoscenza, ancorché relativi agli altri componenti il nucleo familiare e purché resi nell'interesse proprio del dichiarante (es. stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga, ecc.), mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e la sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Restano esclusi dall'autocertificazione e/o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, i certificati medici, sanitari ecc., per i quali si rende necessario produrre apposita certificazione medica e/o sanitaria, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa di settore.

Qualora le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, siano presentate da cittadini appartenenti all'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al punto precedente, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, secondo comma, del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3,

commi 2, 3 e 4 del medesimo D.P.R.).

Alla domanda non dovrà essere allegato alcun documento, salvo quelli richiesti per ottenere un particolare punteggio, espressamente indicati nella domanda stessa e meglio specificati nell'informativa allegata al modulo di domanda (es. certificato medico di "autosufficienza", certificazione di invalidità attestante la presenza di handicap superiore e/o uguale ai 2/3 (limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/92 il certificato è sostituibile mediante apposita autocertificazione – art. 39 della L. 448/98), abitazione in un alloggio improprio e/o con barriere architettoniche per portatore di handicap, oppure sovraffollato e/o antigienico). Il richiedente dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti dal presente bando di concorso, nonché le altre eventuali condizioni che danno diritto al punteggio. L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Fermo restando le sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il dichiarante decade dai benefici conseguiti qualora emerga la non veridicità del contenuto della predetta dichiarazione sostitutiva.

Per l'assegnazione degli alloggi riservati per emergenza abitativa gli assegnatari devono presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando.

ART. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Rosà entro 30 giorni dalla data di scadenza della raccolta delle domande, provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria che sarà immediatamente in vigore.

Successivamente alla data del 30 Giugno 2023 sarà possibile per i cittadini in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno. Nel momento che si renderanno disponibili in futuro alloggi presso il complesso condominiale di Piazza San Marco verrà comunicato tramite raccomandata alle persone in graduatoria o che hanno presentato domanda successivamente e verrà fissato un termine di 30 giorni dall'invio delle raccomandate per comunicare all'Ufficio Servizi Sociali variazioni dei requisiti e informazioni per l'aggiornamento del punteggio

Il Comune di Rosà entro 30 giorni dalla data fissata per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del punteggio, provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione di una nuova graduatoria che sarà immediatamente in vigore.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE

Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- componenti del nucleo familiare in numero familiare in numero compatibile con le caratteristiche dell'alloggio (non superiore a n. 2 ad esclusione dei due alloggi bicamere destinati ad uno o due componenti assistiti stabilmente con assistenza 24/24.);
- esclusione, per gli assegnatari, della possibilità di sublocazione a terzi o cessione di qualsivoglia diritto;
- esclusione, per i loro eredi o successori a qualsivoglia titolo di qualsiasi possibilità di subingresso nella locazione e di qualsivoglia diritto opponibile all'ente locante. In deroga a quanto previsto dal presente punto è data facoltà al coniuge superstite e/o convivente superstite (comunque conviventi da almeno n. 2 anni all'atto dell'assegnazione) di subentrare nella conduzione dell'alloggio esclusivamente nel caso in cui lo stesso, alla data del decesso del titolare dell'alloggio o abbandono dell'alloggio da parte dello stesso titolare, abbia compiuto il 60° anno di età e sia in possesso degli altri requisiti previsti per l'assegnazione. Nell'ipotesi che sopraggiungano delle condizioni di non autosufficienza per tutto il nucleo familiare (e non sia possibile garantire un'adeguata assistenza 24/24), l'assegnatario o gli assegnatari possono permanere nell'alloggio fintanto che non si renda disponibile l'inserimento in una struttura residenziale protetta.
- In caso di parità di punteggio avrà diritto di precedenza nella graduatoria :
 - 1) il richiedente di maggiore età
 - 2) il richiedente con maggiore anzianità di residenza nel comune di Rosà

Le assegnazioni saranno della durata di 4 anni rinnovabili a seguito di verifica della permanenza dei requisiti previsti dal presente bando. Qualora l'utente non dovesse ottemperare a quanto previsto dalle norme che regolano la vita dello stabile e nel caso in cui vengano meno le condizioni previste per l'ammissione si procederà alla risoluzione del contratto.

La consegna dell'alloggio comporta l'obbligo di occuparlo stabilmente. L'assenza ingiustificata dall'alloggio per oltre 60 giorni su base annua comporta la decadenza dall'assegnazione.

E' concesso all'assegnatario dell'alloggio, previo parere favorevole dell'Assistente Sociale, di accogliere presso la sua abitazione persona abilitata alla sua assistenza per necessità temporanea .

La risoluzione del contratto ha inizio mediante contestazione scritta degli addetti all'assegnatario, con determinazione di un congruo termine per le eventuali controdeduzioni; successivamente il Responsabile dell'Area, potrà decidere la risoluzione del contratto, con conseguente revoca della concessione d'uso dell'immobile.

ART. 7 – CANONI DI LOCAZIONE E ONERI

Con deliberazione di G.C. n. del ::::::::::: il canone mensile di concessione è stato così fissato:

| Indice ISEE (riferito ad attestazione in corso di validità con redditi dell'anno precedente) | Canone mensile |
|---|----------------|
| 1. €. 7.500,00/€9.000,00 | €250,00 |
| 2. €. 9.001,00/12.000,00 | €300,00 |
| 3. €12.001,00/€15.000,00 | €350,00 |
| 4. oltre €15.000,00 | €400,00 |

Sarà a carico degli assegnatari la quota spese condominiali relativa all'alloggio assegnato.

Il canone corrispettivo dovrà essere pagato con rate mensili entro il giorno 10 del mese. In caso di mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai quattro mesi verrà avviato il procedimento per dichiarare la decadenza dell'assegnazione. Altresì in caso di mancato pagamento di due rate di spese condominiali entro 30 giorni dalla scadenza verrà avviato il procedimento per dichiarare la decadenza dell'assegnazione.

Gli assegnatari devono sottoscrivere con il Comune il contratto di concessione.

La concessione in uso dà titolo per occupare stabilmente e autonomamente l'alloggio assegnato.

L'assegnatario ha diritto a ricevere chi vuole durante il giorno, purché gli eventuali ospiti mantengano un comportamento corretto e decoroso dell'utilizzo dei servizi della struttura. L'ospitalità notturna deve sempre essere comunicata all'Ufficio Servizi Sociali (fuori dagli orari di apertura degli uffici comunali dovrà essere comunque comunicata tramite fax o e-mail indirizzati all'Ufficio Servizi Sociali) e se superiore a cinque notti dovrà essere autorizzata.

L'assegnatario ha diritto ad utilizzare le parti comuni dell'edificio nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento condominiale.

Il canone corrispettivo dovrà essere pagato con rate mensili entro il giorno 10 del mese. In caso di mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai quattro mesi verrà avviato il procedimento per dichiarare la decadenza dell'assegnazione.

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni di piccola manutenzione ai sensi del Codice Civile, ivi compresa la tinteggiatura delle pareti che dovrà rispettare i colori esistenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Qualora l'assegnatario non a adempia e non sia in grado di rispettare quanto sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà al bisogno utilizzando il deposito cauzionale previsto dal presente Bando.

Resta in ogni caso impregiudicato per l'Amministrazione Comunale qualsiasi diritto al risarcimento degli eventuali danni causati dalla permanenza dei concessionari negli alloggi.

ART. 7 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Con la presentazione della domanda, il soggetto richiedente autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, indispensabili per il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive, da parte di tutti i soggetti

coinvolti nel procedimento amministrativo. Si specifica che il trattamento dei dati da parte dei soggetti coinvolti avverrà nel rispetto della suddetta normativa.

Rosà, 15 Maggio 2023

M. Catia Marangoni Zolin

Direttore I^a Settore

" Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa "